



I cuccioli del Califfato: tutela, rimpatrio e reinserimento

1. INTRODUZIONE.....	1
2. ASHBAL, CUCCIOLI DI LEONE.....	1
3. NAZIONALITÀ	2
4. RIMPATRIO	2
5. RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE.....	3
6. MINORI COINVOLTI IN CONFLITTI ARMATI.....	3
7. RECLUTAMENTO VOLONTARIO O FORZATO ?.....	4
8. RESPONSABILITÀ PENALE DEL MINORE	5
9. GARANZIE PROCESSUALI	5
10. SITUAZIONE GIURIDICA IN ITALIA.....	6
11. CONCLUSIONE.....	7
SITOGRAFIA.....	7

1. INTRODUZIONE

Spesso definiti “bombe ad orologeria” (anche dal coordinatore antiterrorismo dell’UE), i bambini stranieri attualmente residenti nei tre più grandi campi nel nord-est della Siria sono circa 8000.

Alcuni Paesi, tra cui Francia e Russia, hanno recuperato un esiguo numero di cittadini, principalmente donne, bambini e orfani, ma la maggior parte dei paesi di origine non vuole rimpatriare gli ex residenti del Califfato, costringendoli a rimanere in un territorio apolide e instabile; lo stato Siriano e quello Iracheno non hanno le risorse per affrontare questa emergenza e si teme che la scarsità di sostegno internazionale possa aiutare lo Stato islamico a ricostituirsi.

2. ASHBAL, CUCCIOLI DI LEONE

Molti adulti che si sono trasferiti in Siria e in Iraq hanno portato con sé i loro parenti prossimi e le loro famiglie, i combattenti sono stati incoraggiati ad addestrare i figli a

diventare la prossima generazione di jihadisti, "cuccioli di leone" (o ashbal), permettendo all'ISIS di forgiare e governare i suoi membri più fedeli. I bambini coinvolti nel fenomeno dei foreign fighters possono includere:

- coloro che sono stati reclutati oltre i confini dello stato islamico e hanno viaggiato in modo indipendente,
- quelli che sono stati portati dai famigliari che hanno attraversato i confini per unirsi a gruppi terroristici,
- quelli che sono nati nei campi di addestramento jihadisti da coloro che avevano precedentemente attraversato i confini per unirsi a gruppi terroristici.

3. NAZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country".¹ L'articolo 12, paragrafo 4 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici² prevede inoltre che "No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country".

In particolare, la maggior parte delle leggi sulla nazionalità degli Stati presenta un insieme di regole

- accanto a quelle che elaborano i requisiti per l'acquisizione della nazionalità - che stabiliscono i motivi per cui un cittadino può perdere o essere privato di quella nazionalità. Revocare la nazionalità come misura per prevenire il ritorno degli FTF è una violazione del diritto internazionale, spesso combinato con la violazione del dovere di evitare l'apolidia e il principio di non discriminazione. Nello specifico il rifiuto di rimpatriare i bambini con i loro genitori o il rimpatrio dei soli bambini o di bambini di età inferiore a quanto stabilito per legge, può contribuire a portare questi ad un perpetuo stato di emarginazione, disagio emotivo, rabbia e probabile risentimento, oltre ad ostacolarne il pieno reinserimento sociale.

4. RIMPATRIO

Nell'Aprile 2019, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha approvato i "principi chiave per la protezione, il rimpatrio, i procedimenti giudiziari, la riabilitazione e il reinserimento di donne e bambini con collegamenti con i gruppi terroristici delle Nazioni Unite"³. Le Nazioni Unite in questo modo, invitano gli Stati membri a garantire che i loro cittadini, familiari di sospetti combattenti stranieri e privi di gravi accuse, vengano rimpatriati a fini di azione penale, riabilitazione e reinserimento. Ogni separazione familiare che ha avuto luogo dal rimpatrio di un bambino nel suo paese di origine deve rispettare l'articolo 9 della Convenzione sui diritti del bambino, la quale richiede la determinazione dell'interesse superiore del minore da parte di

¹ Universal declaration of human rights, art 13, par. 2 (1948).

² ICCPR, art. 12, par. 6, (1976)

³ United Nations, Key principles for the protection, repatriation, prosecution, rehabilitation and reintegration of women and children with links to United Nations listed terrorist groups (2019).

un'autorità competente con controllo giurisdizionale⁴. Data la gravità dell'impatto sul figlio della separazione dai suoi genitori, questa dovrebbe avvenire solo come misura di ultima istanza e non dovrebbe aver luogo qualora misure meno intrusive garantiscano eguale protezione al bambino. Ciò significa che i fratelli dovrebbero, per quanto possibile, essere rimpatriati insieme, indipendentemente dall'età e che i bambini dovrebbero essere rimpatriati con i genitori, a meno che i genitori non forniscano il loro consenso libero e informato per la separazione oppure l'autorità competente, soggetta a controllo giurisdizionale, determini che è nel migliore interesse del bambino essere separato dalla sua famiglia. Per ottenere il suddetto consenso è necessario seguire queste linee direttive:

- quando possibile, dovrebbe essere richiesto il consenso di entrambi i genitori, a meno che non sia nell'interesse del bambino farlo;
- quando un genitore è irraggiungibile o la sua posizione o identità è sconosciuta, è sufficiente il consenso del genitore disponibile o del tutore legale per rimpatriare un figlio;
- quando il genitore è in detenzione, dovrebbe esserci per quanto possibile una consultazione con il genitore interessato in un ambiente non coercitivo;
- quando un bambino è separato da un sospetto combattente straniero che è detenuto al di fuori del suo paese di origine, è necessaria una valutazione individuale dell'interesse superiore del minore: se il genitore fornisce il consenso libero e informato ed indica una famiglia adatta e disposta a riceverlo nel paese di origine, il minore sarà rimpatriato.

A seguito del consenso informato del genitore interessato, dovrebbe essere preso in considerazione il più presto possibile il trasferimento del genitore nel paese di origine quando siano in vigore pertinenti accordi bilaterali o multilaterali; tale trasferimento è particolarmente importante se il bambino è già nel suo paese natio.

5. RIABILITAZIONE E REINTEGRAZIONE

Molti bambini coinvolti nel fenomeno dei FTF richiedono un sostegno a lungo termine, un supporto psicosociale continuo o un supporto medico una volta integrati in una comunità. La riabilitazione e il reinserimento dei minori dovrebbero mirare a sostenere i bambini in modo che possano godere dei loro diritti, incluso il diritto allo sviluppo fisico, sociale, psicologico e cognitivo, senza discriminazioni e stigmatizzazioni.

6. MINORI COINVOLTI IN CONFLITTI ARMATI

Con la Risoluzione 2396, il Consiglio di sicurezza ha riconosciuto la particolare importanza che hanno il reinserimento e la riabilitazione tempestiva e adeguata dei "bambini associati a combattenti terroristi stranieri che rientrano o si trasferiscono da zone di conflitto, anche attraverso l'accesso alle cure sanitarie, il sostegno psicosociale e i programmi educativi che contribuiscono al benessere dei bambini"⁵. La Risoluzione ha sottolineato che "i bambini associati a combattenti terroristi stranieri che ritornano o si trasferiscono da e verso i conflitti possono aver ricoperto

⁴ Convention on the Rights of the Child, art.9 (1989)

⁵ S/RES/2396(2017)

diversi ruoli, tra cui quello di sostenitori, facilitatori o autori di atti terroristici, e richiedono particolare attenzione quando si sviluppano strategie di perseguimento, riabilitazione e reintegrazione adatte”.

Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati prevede che il Paese di origine contribuisca al recupero e al reinserimento dei bambini reclutati nei loro paesi originari e trasferiti all'estero per unirsi a un gruppo terroristico⁶.

Il comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza ha preso atto nell'addendum del 2018 ai Principi guida sui combattenti terroristici stranieri che prevede che, nei casi in cui vengano coinvolti minori, gli Stati garantiscano strategie di risanamento e reintegrazione⁷:

- a. perseguendo l'interesse migliore per il minore;
- b. in conformità con la legislazione penale, tenendo conto della gravità di ogni crimine eventualmente commesso e della possibilità che il minore possa essere vittima del terrorismo;
- c. prevedendo l'accesso all'assistenza sanitaria, al sostegno psicosociale e ai programmi di istruzione che contribuiscono al benessere del minore;
- d. tenendo conto dell'età e del genere del bambino;
- e. consentendo il coinvolgimento della protezione dell'infanzia e del servizio sociale, nonché il loro efficace coordinamento con il settore della giustizia.

7. RECLUTAMENTO VOLONTARIO O FORZATO ?

Il Consiglio di sicurezza ha espressamente sollecitato gli Stati membri a considerare le misure non giudiziarie come alternative al perseguimento e alla detenzione, concentrandosi sulla riabilitazione e il reinserimento dei bambini precedentemente associati a gruppi armati. Trentuno dei Principi guida del Comitato antiterrorismo del Consiglio di sicurezza sui combattenti terroristi stranieri raccomanda che gli Stati membri considerino adeguati misure amministrative e programmi di riabilitazione e reinserimento come alternative ai procedimenti giudiziari di minori, al fine di perseguire un approccio che miri a ridurre al minimo la ri-vittimizzazione di questi.

Poiché spesso i minori si associano ai gruppi armati in conseguenza di forti manipolazione e coercizione, viene messo in dubbio che questi lo facciano mai volontariamente. L'importanza dall'ambiente coercitivo in cui il bambino viveva ed era costretto ad agire, dovrebbe essere valutato nel corso di procedimenti giudiziari, comprese le indagini e il processo.

Reclutare o arruolare minori di età inferiore ai 15 anni o utilizzarli per partecipare attivamente alle ostilità costituisce un crimine di guerra in conflitti armati internazionali e non internazionali ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; dove “l'uso dei bambini da parte di gruppi terroristici designati” dovrebbe essere interpretato in senso ampio, poiché i bambini potrebbero essere stati utilizzati come "combattenti, cuochi, facchini, messaggeri, spie o per scopi sessuali”. Dato che il reclutamento che sembra essere il più volontario potrebbe essere un tentativo di sopravvivere nel contesto della guerra con opzioni limitate, la distinzione

⁶ Optional Protocol on the involvement of Children in Armed Conflict – OPAC (2000)

⁷ S / 2018/1177

tra reclutamento volontario e forzato può essere difficile da stabilire.

8. RESPONSABILITÀ PENALE DEL MINORE

La valutazione della responsabilità penale del minore dovrebbe essere effettuata caso per caso e includere eventuali fattori attenuanti. Gli Stati dovrebbero indagare e perseguire gli adulti che reclutano bambini o che li manipolano, oltre a fornire criteri chiari e collettivi per individuare se sia rintracciabile un certo grado di responsabilità penale nelle azioni che il singolo minore ha compiuto durante il suo periodo di arruolamento tra le fila dell'Isis. Alcuni fattori di cui sarebbe opportuno tenere conto per tale valutazione sono: l'ambiente coercitivo in cui i bambini vivevano, l'età, le ragioni per aderire e le conseguenze del rifiuto di aderire e del tentativo di fuga dai campi di reclutamento; il periodo di tempo trascorso come membro; l'uso forzato di droghe, alcol e medicine; il livello di istruzione e comprensione; traumi, abusi o maltrattamenti subiti; e l'assenza di modelli di ruolo positivi.

Molti bambini colpiti dal fenomeno del combattente straniero hanno un'età minima di responsabilità penale - la Commissione per i diritti del bambino indica 14 anni - e vivono sotto il controllo di gruppi armati. Per tutti i bambini di età inferiore a quella minima di responsabilità penale, che possono essere stati attivamente coinvolti in conflitti, gli Stati sono incoraggiati a utilizzare alternative comunitarie alla persecuzione e alla detenzione, in conformità con le norme internazionali applicabili a tutti i bambini che sono in contatto con la legge; queste alternative includono servizio comunitario, libertà vigilata e condanne condizionate o sospese. Pertanto nessun minore di 14 anni dovrebbe essere perseguito e i servizi sociali dovrebbero avere una preparazione specifica per poter affrontare le cause profonde della condotta di questi minori e le conseguenze delle loro esperienze. Inoltre lo stesso Comitato per i diritti dell'infanzia raccomanda che tutti i minori di 18 anni vengano processati come bambini.

9. GARANZIE PROCESSUALI

Il minore deve godere di tutte le garanzie processuali dovute secondo gli standard internazionali, inclusa la giustizia minorile non retroattiva, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla consulenza, il diritto di essere ascoltati, il diritto a un'effettiva partecipazione al procedimento, anche attraverso gli interpreti e la pronta e diretta informazione sulle spese.

Le Regole di Pechino stabiliscono che il sistema giudiziario minorile debba assicurare⁸:

- il benessere del minore e garantire risposte proporzionali ai trasgressori;
- la presunzione di innocenza, nonché i diritti alle accuse di notifica, alla consulenza e alla rappresentanza, alla presenza del tutore / genitore, al confronto con i testimoni e all'appello
- giudizio senza indugio, con contemplazione di rilascio dalla detenzione;
- detenzione per un periodo di tempo tanto breve quanto possibile come ultima risorsa;
- divieto di pena capitale;

⁸ Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985)

- preferenza per misure extra-giudiziarie, ove possibile dovrebbe essere considerata l'opportunità di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale da parte dell'autorità competente;
- offerta di istruzione, formazione professionale o altro servizi abilitativi e attenzione ai bisogni speciali delle femmine.

L'età minima della responsabilità penale negli Stati membri dell'Unione europea è 12 anni. I giovani autori di reati possono essere idealmente suddivisi in tre gruppi.

- 0-12 anni: minori che non possono essere ritenuti penalmente responsabili, sono considerati vittime; tuttavia non si esclude che questi possano comunque rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.
- 12-18 anni: "minorenni autori di reati", pur non avendo raggiunto la maggiore età, possono essere ritenuti responsabili e quindi detenuti.
- 18-29 anni: in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, nel terzo gruppo rientrano i giovani autori di reati.

Anche nel caso in cui il minore venga riconosciuto non responsabile del reato di terrorismo (perché costretto ad aderirvi senza possibilità reali di alternative), bisognerebbe sviluppare strumenti di recupero e di sostegno del bambino, ciò è particolarmente importante per i giovani di età inferiore ai 12 anni che hanno fatto ritorno in patria, che non sono ancora penalmente responsabili, ma che potrebbero essere stati addestrati al combattimento e ad altre forme di preparazione ad aggressioni violente e attentati.

Per quanto riguarda invece la gestione dei giovani in carcere UNODC propone alcune raccomandazioni:

- garantire che la privazione della libertà sia una misura di ultima istanza;
- limitare e regolamentare la detenzione amministrativa;
- garantire la separazione dei minori dagli adulti e delle ragazze dai ragazzi;
- fornire l'accesso a una varietà di servizi come quelli sanitari ed educativi, la formazione professionale, i servizi per il tempo libero e lo sport;
- prevenire e reagire alla violenza nei confronti dei minori detenuti.

Queste linee guida possono intendersi come già rispettate dall'Ordinamento italiano anche in riferimento al DPR 448/1988.

10. SITUAZIONE GIURIDICA IN ITALIA

La situazione giuridica dei minori accusati di atti terroristici impone all'Italia di richiederne l'immediato rimpatrio e instaurare un eventuale processo all'interno del proprio territorio (nel caso dei crimini di guerra, in particolare, tutti gli Stati parte alle Convenzioni di Ginevra dovrebbero esercitare la giurisdizione penale sui crimini commessi anche a prescindere dall'esistenza di un criterio di collegamento di tipo territoriale).

Nell'eventualità in cui il minore si trovi già sul suolo italiano e uno stato estero ne richieda l'extradizione (es. Iraq per processare il soggetto per crimine di terrorismo commesso su territorio iracheno), lo Stato italiano potrà concederla solo ove sia

espressamente prevista dalle convenzioni internazionali (art. 26 c. 1 Cost e art. 13 c. 4 c.p.) e nel caso specifico di minori (anche sprovvisti di cittadinanza italiana) la tutela costituzionale di cui godono ex art. 31 c. 2 impone all'Italia di concedere l'extradizione solo nel caso in cui l'ordinamento straniero preveda per questi un trattamento differenziato che offra un'adeguata tutela anche sotto il profilo del recupero sociale (Corte Cost. sent. 128/1987). Resta comunque valido il generale divieto di estradizione passiva nel caso in cui l'ordinamento dello Stato richiedente preveda la pena di morte in relazione al fatto per cui viene richiesta l'extradizione (art.698 c.p.).

11. CONCLUSIONE

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere la considerazione principale quando si applicano le leggi e le politiche antiterrorismo sui minori; tuttavia ad oggi non sempre le garanzie processuali di cui il minore dovrebbe godere secondo gli standard internazionali vengono egualmente rispettate. Le Nazioni Unite nel Rapporto del 28 gennaio 2020 esprimono "serie preoccupazioni" per i processi iniqui in corso in Iraq contro gli accusati di affiliazione allo Stato Islamico per ragioni che includono blocchi istituzionali a una difesa efficace e l'uso della tortura. Secondo i dati pubblicati nel Rapporto, dal 1° maggio 2018 al 31 ottobre 2019 sono stati processati 60 minori, dei 33 minori che sono stati giudicati colpevoli, 23 sono stati condannati a pene detentive da 11 a 19 anni, mentre il resto sconterà una pena di 10 anni.

Solo nell'Aprile 2020 l'Arabia Saudita ha attuato una profonda riforma della sua normativa penale: ha messo fine alla pena di morte per i minori di 18 anni al momento del crimine. La legge stabilisce che se un minore di età compresa tra 15 e 18 anni commette un crimine punibile con la morte, quell'individuo deve ricevere una pena detentiva non superiore a 10 anni, da scontare in una struttura di detenzione minorile; tuttavia la norma non riguarderà i condannati ai sensi della Legge antiterrorismo, che contiene una serie di disposizioni vaghe e generiche che hanno già portato i tribunali sauditi a emettere sentenze – detentive o a morte – nei confronti di persone che avevano solo espresso le loro opinioni o avevano manifestato pacificamente il loro dissenso.

In considerazione di quanto analizzato, si auspica che tutti gli Stati si impegnino a garantire un'adeguata valutazione di responsabilità penale del minore ed un giusto trattamento sanzionatorio e che prevedano inoltre percorsi di de-radicalizzazione personalizzati e assistenza psicologica per i cosiddetti cuccioli del Califfato, bambini continuamente esposti a scene di violenza, di guerre ed esortati ad uccidere gli infedeli.

Federica Fiorentino

federicafiorentino28@gmail.com

SITOGRAFIA

- Capone F., *"The children (and wives) of foreign ISIS fighters: Which obligations upon the States of nationality?"*, Settembre 2019, <http://www.qil-qdi.org/the-children-and-wives-of-foreign-isis-fighters-which-obligations-upon-the-states-of-nationality/>

- United Nations office of counter-terrorism, “*Children affected by the foreign-fighter phenomenon: Ensuring a child rights-based approach*”, https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/ftf_handbook_web_reduced.pdf
- Dambruoso S., Conti F., “*I profili giuridici dei foreign fighters*”, 2019, https://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/Periodico_2019/Documents/Numero4/id_4_2019_foreign_fighters.pdf
- Adams T., Documento di lavoro della RAN ,“*Approcci alla lotta alla radicalizzazione e al trattamento degli estremisti e dei terroristi violenti autori del reato in carcere e in regime di libertà vigilata*”, 2018, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/ran_wrk_pp_pract_3rd-2018_20190606_it.pdf
- Andrusz K., “*Repatriation of ‘foreign terrorist fighters’ and their families urgently needed to safeguard human rights and security, OSCE human rights head says*”, Febbraio 2020, <https://www.osce.org/odihr/445909>
- Van Spaendock R., “*To School or to Syria? The foreign fighter phenomenon from a children’s rights perspective*”, 2016 <https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstract/10.18352/ulr.348/>
- Paulusseen C., “*The repatriation of Western Foreign Fighters and their families*”, Giugno 2019, ISPI, <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/repatriation-western-foreign-fighters-and-their-families-23409>
- Pertile M., Orizzonti internazionali, “*Che fine faranno i foreign fighters? Chi dovrebbe giudicarli?*”, Ottobre 2019, <https://www.ildolomiti.it/blog/orizzonti-internazionali/che-fine-faranno-i-foreign-fighters-dello-stato-islamico-chi-dovrebbe-giudicarli>
- Battain S., “*Iraq, carcere e torture a bimbi di 9 anni. L’accusa è terrorismo*”, Gennaio 2020, <https://vociglobali.it/2020/01/27/iraq-carcere-e-torture-a-bimbi-di-9-anni-laccusa-e-terrorismo/>
- Noury R., “*Arabia Saudita, pena di morte abolita per i minorenni? Non per tutti,*”, Maggio 2020, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/04/arabia-saudita-pena-di-morte-abolita-per-i-minorenni-non-per-tutti/5786968/>